Contratto integrativo regionale di lavoro per l'edilizia

Il giorno 20 settembre 2017 presso la sede della Confapi Fvg , si sono incontrati i signori:

- Denis Petrigh Presidente del Gruppo Edili della Confapi Fvg, è altresì presente la delegazione imprenditoriale rappresentata da Ferrante Pitta, Pietro Boldarino, Mirko Zannier, Daniele Berlasso, Michela Sabinot, Anna Presello, Angelo Calligaris assistiti da Lucia Cristina Piu, Federica Tessitori e Claudio Scialino ;

e

- Mauro Franzolini della Feneal Uil, Gianni Barchetta e Giorgio Lazzarini della Filca Cisl e Emiliano Giareghi della Fillea Cgil

Per definire l'accordo integrativo regionale così come previsto dal CCNL Aniem Confapi 12/11/14

PREMESSA

Dal 31 marzo 2008 data del rinnovo dell'ultimo integrativo, la situazione del comparto risulta drammaticamente stagnante e da circa un decennio gravemente influenzata da una crisi perdurante e prospettive incerte. Il settore edile infatti continua ad essere uno dei più interessati alla crisi in termini economici, occupazionali e sociali con evidenti ricadute sugli indicatori economici finanziari regionali che risultano essere marcatamente involutivi.

La Confapi Fvg si pone come obbiettivo primario la salvaguardia e la tutela delle PMI sul territorio regionale le quali, da sempre estranee alla logica del general contracting costituiscono un valore aggiunto per il territorio garantendo sviluppo e occupazione.

La consapevolezza imprenditoriale basata sulla convinzione che solo il lavoro e la legalità potranno mantenere ricchezza sul territorio, intendono condividere con le Rappresentanze sindacali i seguenti principi:

1) Contrasto al criterio di aggiudicazione degli appalti pubblici fondato sul massimo ribasso;
2) Valorizzazione delle imprese del territorio tramite un raffronto costante con la Regione al fine di consolidarne la potestà legislativa in materia di edilizia e lavori pubblici ;
3) Sostegno e valorizzazione delle imprese del territorio mediante l'accesso al mercato al fine di consolidare il legame tra occupazione e territorio nella logica del principio di prossimità;
4) Diffusione del presente accordo in relazione all'applicazione del correlato CCNL ;

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo integrativo si applica alle imprese edili che applichino il CCNL di riferimento per le PMI ovvero Confapi Aniem 12/11/2014 sul territorio regionale e nell'ottica di una collaborazione sinergica le parti firmatarie si impegnano a promuoverne la maggior applicabilità nell'ambito di riferimento.

2) POLITICHE DEL LAVORO E SICUREZZA SUL LAVORO

Alla luce della corrente situazione contrattuale, si rinnova l'impegno da parte delle Organizzazioni Sindacali Regionali, come peraltro auspicato dalla piattaforma unitaria relativa al rinnovo del CCNL Edile, di sostenere negli ambiti a ciò deputati, la rappresentanza della Confapi in seno al sistema bilaterale regionale.

Si ritiene inoltre essenziale garantire la piena applicazione delle norme in materia di lavori pubblici e privati, in linea con le modifiche normative intervenute relative ad appalti pubblici e privati. In materia di regolarità si sottolinea altresì la volontà comune di applicazione del CCNL EDILE e, se del caso, del presente CCRL a tutti i lavoratori impiegati negli appalti della filiera, attesa la diffusione, in ambito edile dell'applicazione di CCNL non afferenti al comparto di riferimento .

In ragione dell'importanza centrale del tema della sicurezza, le Parti riconfermano il proprio impegno per la realizzazione di iniziative di formazione tese a sensibilizzare imprese e lavoratori e ad accrescere la cultura della sicurezza e della prevenzione sia attraverso iniziative degli Organismi bilaterali del settore, sia attraverso l'utilizzo dei Fondi INAIL sia attraverso le eventuali risorse messe a disposizione dal Fapi.

In relazione alla disciplina della figura dell'RLST si sottolinea la necessità di prevedere, in tempi rapidi, all'omogeneizzazione, anche tramite buone prassi, dell'applicazione della stessa sul territorio regionale, o quanto meno alla verifica delle possibilità di recepimento delle intese già esistenti nelle singole province, tramite la costituzione di tavoli di confronto territoriali al fine di valutare congiuntamente le possibilità applicative. A tal fine si ritiene di convocare, entro il semestre decorrente dalla data di sottoscrizione del presente accordo, i relativi tavoli di confronto.

Per quanto riguarda le intese già sottoscritte si rimanda, per la provincia di Udine e pertanto applicabili nel medesimo comprensorio, agli accordi del 20/03/2009 e del 31/08/2012.

Si ripropone inoltre l'Osservatorio regionale dell'edilizia, come già evidenziato nei precedenti accordi di rinnovo, non solo al fine di conoscere l'andamento congiunturale del settore, ma anche di organizzare ed indirizzare la funzione del sopracitato rappresentante.

3) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Si ribadisce la necessità di conservare e sostenere l'aderenza dei dipendenti delle imprese che applichino il CCNL Aniem Confapi al FONDAPI quale fondo chiuso di previdenza complementare nazionale .

Considerato altresì l'articolo 90 del CCNL in vigore, relativo al versamento obbligatorio e aggiuntivo di 8 euro al mese al Fondapi , si condivide l'esigenza di monitorare la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali su tutto il territorio regionale

4) LAVORI DISAGIATI

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di cui all'art.20 del CCNL Aniem Confapi, regolamentazione per gli operai, verranno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi su paga base, indennità di contingenza ed indennità di settore, per le ore effettivamente prestate nello svolgimento dello specifico lavoro:

- lavori stradali di bitumazione per i soli operai addetti alla manipolazione dell'impasto, e alla conduzione delle macchine per la stesa e la compattazione del conglomerato bituminoso: 10% ;

- lavori eseguiti oltre i m.1200: 10%

- lavori eseguiti in sospensione su pareti rocciose, senza supporti fissi, da lavoratori imbragati, definiti rocciatori: 16%

Gli importi di cui sopra non si computeranno ai fini dell'accantonamento in Cassa Edile.

5) TRASPORTO

Ferma restando la volontà delle parti di garantire ai lavoratori un mezzo aziendale per il raggiungimento del luogo di lavoro, le imprese che in via del tutto eccezionale non provvedano con propri mezzi al trasporto dei lavoratori al cantiere, intendendosi con ciò lo spostamento dalla sede dell'impresa al cantiere ovvero (nel caso in cui i lavoratori non passino ogni mattina presso la sede) dall'abitazione del lavoratore al cantiere, corrisponderanno un'indennità mensile per il concorso alle spese di trasporto nelle seguenti misure con decorrenza dal 1/10/2017:

Fino a 15 Km €. 15

Da 15 a 30 Km €. 30

Oltre Km 30 €. 55

Gli importi così definiti, ancorché corrisposti in via continuativa, non incidono sulla retribuzione diretta, indiretta, differita e TFR, compresa l'assoggettabilità alla contribuzione Cassa Edile che viene espressamente esclusa.

Le spese di trasporto, unicamente per quanto riguarda la provincia di Trieste, saranno ragguagliate al costo dell'abbonamento mensile ai servizi pubblici della rete servita dalla Trieste Trasporti.

Detta indennità non verrà corrisposta nel caso di assenza del lavoratore per l'intero periodo di paga.

L'indennità non è dovuta nelle giornate in cui i lavoratori operino in azienda.

L'importo mensile si intende frazionabile in relazione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa nel caso in cui i cantieri cui il prestatore è addetto abbiano durata inferiore al mese, ovvero nel caso in cui durante il mese di riferimento il prestatore venga adibito a cantieri ubicati a distanze non omogenee tra loro in relazione alla quantificazione dell'importo come sopra definito.

6) TRASFERTA

Fatte salve le precedenti disposizioni relative alla trasferta le parti stabiliscono di erogare alle scadenza evidenziate i seguenti nuovi valori giornaliera:

Dal 1 ottobre 2017

Da 10 a 27 chilometri	€.19

Da 27 a 40 chilometri	€.23
Da 40 a 70 chilometri	€.25
Oltre 70 chilometri	€.28

Le Parti convengono che l'indennità di trasferta, venga calcolata prendendo a riferimento la distanza tra il confine comunale ove ha sede l'azienda e il cantiere di lavoro.

L'indennità di trasferta è dovuta per le ore di effettiva prestazione lavorativa e pertanto l'importo sopra definito andrà riproporzionato in ragione delle ore di lavoro, (escludendosi da tale base di calcolo le eventuali ore di lavoro straordinario) anche nel caso di Cassa Integrazione per evento meteo (nel caso di evento meteo integrabile che si verifichi dalla prima ora di lavoro la trasferta non verrà corrisposta).

La diaria di cui ai commi precedenti, come previsto dall'articolo 21 del CCNL non è dovuta nel caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio, o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro, essendo la stessa un'indennità di natura risarcitoria.

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio e a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.

Le parti si danno atto delle modifiche in atto nel settore che potrebbero comportare anche la possibilità di acquisire commesse fuori dall'ambito regionale con la necessità di prevedere una diversa modalità di quantificazione dell'indennità di trasferta nel caso del pernottamento. Al verificarsi di detta eventualità le parti firmatarie, si incontreranno per regolamentare puntualmente gli importi dell'indennità giornaliera di trasferta e le modalità di gestione del rimborso delle spese di vitto e alloggio.

L'indennità di trasferta non avrà incidenza alcuna sugli istituti retributivi, legali e contrattuali (Tfr, Accantonamenti Cassa Edile, 13 mensilità, premio annuo, festività, ferie).

7) INDENNITA' DI GUIDA

Ai lavoratori che sono abitualmente, ossia con regolarità e assegnazione specifica del ruolo (su indicazione del datore di lavoro o in caso contrario previa condivisione del nominativo con il responsabile di cantiere), addetti alla guida dei mezzi aziendali destinati al trasporto di altri dipendenti, corrisponderanno agli stessi un'indennità di guida mensile pari a €.15 per percorrenze giornaliere fino a 20 km e €.23 oltre i 20.

Detti importi si intendono riproporzionabili in relazioni alle giornate di effettiva prestazione e alle percorrenze assegnate.

8) SERVIZIO MENSA E PASTO CALDO

Ai fine di garantire una corretta gestione del servizio di mensa e fornitura di pasto caldo, si ritiene essenziale ribadire alcuni principi:

- il servizio di pasto caldo e/o mensa, verrà fornito dall'impresa in locali idonei situati presso i cantieri ovvero presso una trattoria convenzionata al fine di consumare un pranzo composto da un primo piatto, un secondo piatto, contorno, pane e una bevanda analcolica ovvero tramite fornitura di un pasto equivalente tramite un servizio di catering;

- Il pasto verrà garantito solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, compresa anche nella fascia pomeridiana (ossia non è dovuta nel caso di prestazione lavorativa che termini con il pranzo);

- Nel caso di mancata fruizione volontaria del pasto comunicata per iscritto al datore di lavoro nulla è dovuto al lavoratore

Ferma restando l'esclusione della partecipazione dei lavoratori dipendenti al costo, si concorda un importo pari a €.9,5 lordi a titolo di indennità sostituiva.

Vengono in ogni caso fatti salvi eventuali trattamenti aziendali in atto.

9) ANTICIPO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI INFORTUNIO

Si conferma quanto previsto dal precedente accordo di rinnovo in deroga alle previsioni contrattuali di cui al 5° comma dell'art.27, ribadendo l'anticipo da parte delle aziende del trattamento economico a carico dell'Inail.

10) TRATTAMENTO DELLA MALATTIA

In deroga al primo comma dell'art. 26 del CCNL il lavoratore che ne faccia preventiva richiesta, potrà fruire di un periodo di aspettativa non retribuita pari a tre mesi, al termine del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro.

In relazione ai trattamenti territoriali in atto previsti per la mutualizzazione della carenza/malattia, per le province di Pn, Go e Ts sarà necessario verificare preliminarmente e congiuntamente le condizioni di applicabilità e l'eventuale omogeneizzazione dei diversi trattamenti definiti a livello regionale. Nelle more di tale auspicabile condizione di applicabilità si dara piena attuazione alle disposizioni del CCNL in materia.

Per la provincia di Udine si conviene di inserire la mutualizzazione della malattia alle condizioni di seguito specificate e che integralmente vengono riportate:

Nel caso di malattia di durata inferiore ai 7 giorni si conviene sulla necessità di copertura al 100% del 2° e 3° giorno, se lavorativi, e si garantisce l'integrazione della retribuzione al 100%.

Il trattamento si applicherà per un massimo di 4 eventi morbosi per lavoratore nel corso di un anno solare (gennaio- dicembre), riferito esclusivamente alle malattie di durata inferiore ai 7 giorni e in misura non superiore alla retribuzione giornaliera che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.

L'integrazione verrà anticipata dall'impresa e conguagliata con quanto dovuto alla Cassa Edile mediante compensazione dei versamenti contributivi relativi alla mensilità di competenza.

11) POLIZZA SANITARIA IMPIEGATI

Considerate le convenzioni territoriali con altrettanti fondi di assistenza sanitaria integrativa per l'erogazione di parte delle prestazioni bilaterali agli operai, verificata la volontà delle parti firmatarie di garantire , ove possibile, le medesime prestazioni anche agli impiegati, si concorda, di valutare , per ogni singola provincia, la possibilità di estendere (ove ne sussistano le condizioni di applicabilità), le coperture sanitarie integrative anche agli impiegati.

12) ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In applicazione a quanto stabilito dagli articoli 47,39 e 12 del vigente c.c.n.l. , in forza del presente CCRL si corrisponderà ai dipendenti delle imprese operanti in regione e che applichino il CCNL Aniem Confapi, un elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 4% dei minimi in vigore alla data del 12 novembre 2014.

L'E.v.r., per la sua specificità, non rientra tra gli elementi della retribuzione di cui agli artt. 24 e 45 del CCNL e, pertanto, non costituisce base di calcolo per nessun altro istituto contrattuale e retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Al fine del calcolo saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori :

- numero lavoratori iscritti in Cassa edile;
- monte salari denunciato Cassa edile;
- ore dichiarate in Cassa edile con esclusione delle ore di Cigo ;
- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello regionale ;

Le parti firmatarie provvederanno al raffronto dei parametri territoriali, su base media triennale effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno. Le verifiche verranno effettuate nel mese di ottobre di ogni anno con eventuale decorrenza dell'erogazione dell'E.V.R. dal mese di gennaio dell'anno successivo.

Ai fini della determinazione dell'E.v.r., qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'E.v.r. riconosciuto sarà fissato nella misura del 30% di quanto definito a livello nazionale; nell'ipotesi in cui dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'E.v.r. riconosciuto sarà fissato a livello locale nella misura del 60% di quanto definito a livello nazionale; nel caso di tre indicatori pari o positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura dell'85% di quanto definito a livello nazionale; nel caso della totalità degli indicatori positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nell'interezza di quanto stabilito a livello nazionale.

I conteggi ai fini della determinazione degli importi saranno elaborati dalla Confapi FVG e resi noti il mese di novembre di ogni annualità di vigenza, riferito ai dati dell'annualità precedente (nel caso in esame novembre 2017 riferito ai trienni 2013-2015/2014-2016) con decorrenza dell'erogazione, su base mensile, dal mese di gennaio dell'anno successivo.

Nelle imprese che hanno in corso procedure di C.i.g.s. di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 148/2015 l'E.v.r., qualsiasi sia la valutazione degli indici, verrà riconosciuto con il limite massimo del 25% di quanto stabilito a livello territoriale e potranno, inoltre, essere stabiliti periodi diversi per l'erogazione dell'E.v.r. (sempre che ne ricorrano le condizioni riportate ai commi precedenti).

Conformemente a quanto stabilito dal CCNL art. 12 ad oggi i valori di riferimento per la corresponsione dell' E.V.R., come sopra definito risultano i seguenti:

Livello	Mensile
7° livello	67,68 €
6° livello	60,91€
5° livello	50,76€
4° livello	47,37 €
3° livello	43,99 €
2° livello	39,59 €
1° livello	33,84 €

Livello	Orario
4° livello	0,27381 €
3° livello	0,25428€
2° livello	0,22884 €
1° livello	0,19560 €

L'Indennità territoriale di settore e l'elemento economico territoriale risultano congelati alle cifre economiche in atto e sostituiti dall'E.V.R. come espressamente regolamentato dagli articoli 12 e 47 del vigente CCNL.

L'EVR in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività e competitività e presenta i requisiti previsti dalle vigenti disposizione di legge in materia di tassazione agevolata.

13) COMMISSIONE PARITETICA

Le parti concordano di costituire entro giugno 2018 una Commissione paritetica, composta da 6 componenti di cui 3 di espressione datoriale nominati da Confapi Fvg e 3 di espressione sindacale nominati congiuntamente da FENEAL, FILCA, FILLEA, con il compito di verificare al fine di prevenire possibili contenziosi in materia, nel corso della vigenza contrattuale, la puntuale applicazione del c.c.r.l. dirimendo eventuali controversie in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni stesse. SI concorda altresì che entro il 31/12/2017 le parti costituiranno la Commissione definendone altresì le disposizioni regolamentari ed attuative.

14) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo integrativo regionale per il settore dell'edilizia si applica alle piccole e medie imprese edili ed affini, secondo l'ambito di applicazione del CCNL Aniem Confapi, e a tutte le imprese che applicano il predetto CCNL di categoria.

15) DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2019 .

Confapi FVG

Feneal Uil

Filca Cisl

Fillea Cgil